

Reg.Sent.n. 438/09

R.G.N.R. 3749/08

R.Mod.16 345/09

Reg.Esec. \_\_\_\_\_

Campione pen. \_\_\_\_\_

Scheda \_\_\_\_\_

Data sent. 8/04/2009

Data deposito 23 APR 2009

Com. P.G. 29 APR. 2009

Com. estr. P.M. 29 APR. 2009

Data irrevoc. \_\_\_\_\_

531 MOD 24

IL CANCELLIERE CI  
M. Francesca Sabatini

## TRIBUNALE di ANCONA

(artt. 544 e ss., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del Dott. VINICIO CANTARINI alla pubblica udienza del 8/04/2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted] nato ad Ancona il [redacted], res.te Ancona  
Via [redacted] n. [redacted] - dom. eletto c/o lo studio dell'avv. [redacted]  
[redacted] sito in Ancona, C.so [redacted], [redacted].

LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 388 co. 4 c.p. perché, quale proprietario e custode della "GRU EDILE - BENEDINI matr. MNI 3044 tipo 221 DN - M. Fabbrica 1062 - anno 1978 - lungh. bracci: mt. 10 fino a Kg. 1200; mt. 21,95 fino a Kg. 700- completa di radiocomando del 2004, mezzo sottoposto a pignoramento con verbale di pignoramento mobiliare del 16/03/06, disperdeva tale gru, sottraendola al pignoramento stesso.  
In Ancona, in data anteriore e prossima al 14/03/2008.

### FATTO E DIRITTO

L'imputato veniva citato a giudizio per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 388/4 c.p..  
Il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto l'applicazione ex art. 444 c.c.p. della pena finale di mesi 4 di reclusione, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: pena così determinata:  
pena base : mesi 8 di reclusione ;  
concesse le circostanze attenuanti generiche (in ragione dell'incensuratezza), ridotta alla pena di mesi 6 di reclusione;  
ridotta per il rito alla pena finale.  
Il P.M. ha prestato il proprio consenso.

La richiesta può essere accolta, non emergendo dagli atti al fascicolo elementi che consentono il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (vd. esposto querela [redacted] ed atti allegati);

corretta la qualificazione giuridica del fatto, e, tutte le questioni evidenziate dalla P.C. nella memoria depositata -parte che peraltro non ha diritto ad interloquire sulla richiesta di patteggiamento- attengo all'eventuale concorso di terzi che non influisce ai fini del presente procedimento; come pure corretta la applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.

La pena richiesta appare congrua avuto riguardo ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p..  
Concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena lasciando presumere, lo stato di incensuratezza dell'imputato, che la presente condanna sortisca nel medesimo serio effetto dissuasivo dalla commissione nel futuro di altri reati.

P.Q.M.

Visto l'art. 444 c.p.p.

### APPLICA

a [redacted], concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena finale di mesi 4 di reclusione, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; liquida alla parte civile le spese di costituzione determinate in € 1.000 per diritti ed onorari, oltre rimborsi forf., CPA ed IVA come per legge.  
Ancona 08.04.2009.

Il Giudice  
Dr. Mirko Cantarini

TRIBUNALE DI ANCONA Depositato in Cancelleria
Ancona, 23 APR 2009
IL CANCELLIERE C1S (M. Francesca Sebastianelli)

Con l'intervento del Pubblico Ministero, V.P.O. Dott. V. Pupo, della Parte Civile presente assistito dall'Avv. Guerrieri e del difensore dell'imputato Avv. [REDACTED] di fiducia.

Le parti hanno così concluso:

- Il Difensore dell'imputato chiede l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. così determinata:
  - pena base: mesi otto di reclusione;
  - ridotta ex art. 62 bis c.p.: mesi sei di reclusione;
  - ridotta per il rito: mesi quattro di reclusione.
- Il Pubblico Ministero presta il consenso.
- La parte civile si rimette sulle liquidazioni delle spese.